



CH-3003 Berna, ABAS / SECO

Berna, le 8 aprile 2020

Permesso globale per lavoro domenicale e festivo per le banche (permesso eccezionale)

Modifica: sostituisce il permesso globale del 26 marzo 2020

| | |
|--------------------------|--|
| Durata: | Dal 26 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (prolungamento) |
| Portata | Due domeniche/giorni festivi per banca |
| Territorio: | Tutta la Svizzera |
| Aziende rilevate: | Banche |
| Attività: | Trattamento delle domande di crediti per ottenere liquidità immediate conformemente alle misure COVID-19 |

A. Eccezione

Per far fronte all'aumento del lavoro dovuto all'adozione da parte del Consiglio federale dell'Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19¹, da ora fino al 30 aprile 2020, le banche interessate possono impiegare il proprio personale per due domeniche/giorni festivi (deroga consentita sulla base dell'art. 28 LTr).

B. Condizioni, obblighi

1. I lavoratori devono essere informati integralmente sul presente permesso, mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).
2. Il datore di lavoro non deve occupare il lavoratore la domenica senza il suo consenso (art. 19 cpv. 5 LL).
3. Il giorno settimanale di riposo deve cadere in domenica almeno una volta ogni due

¹ RS 951.261

settimane, immediatamente prima o dopo il riposo giornaliero. La durata deve ammontare ad almeno 35 ore consecutive e coprire obbligatoriamente l'intervallo domenicale (art. 20 LL, art. 21 cpv. 2 OLL 1).

4. Il lavoratore non può essere impiegato per più di 6 giorni consecutivi (art. 21 OLL 1).
5. Il lavoro domenicale o in giorni festivi legali svolto fino a un massimo di cinque ore dev'essere compensato mediante tempo libero entro quattro settimane. Qualora si prolunghi oltre le cinque ore, dev'essere compensato con un riposo compensativo non inferiore a 35 ore consecutive durante la settimana precedente o successiva; esso deve coprire obbligatoriamente il periodo compreso tra le ore 6 e le ore 20. In entrambi i casi, la compensazione non può essere prevista un giorno in cui il lavoratore fruisce abitualmente del suo giorno di riposo o del giorno libero (art. 20 cpv. 2 LL, art. 21 cpv. 5, 6 e 7 OLL 1).
6. Ai lavoratori occupati nel lavoro domenicale fino a 6 domeniche per anno civile dev'essere accordato un supplemento salariale del 50% (art. 19 cpv. 3 LL).
7. Ai lavoratori deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive (art. 15a cpv. 1 LL).
8. Se il lavoro settimanale è ripartito su più di cinque giorni, il datore di lavoro deve dare al lavoratore una semigiornata libera per settimana, tranne nelle settimane comprendenti un giorno libero (art. 21 cpv. 1 LL). La semigiornata libera settimanale è considerata accordata se l'intera mattinata, dalle 6:00 alle 14:00 o l'intero pomeriggio, dalle 12:00 alle 20:00, è libera/o (art. 20 OLL 1).
9. Questo permesso non autorizza a superare la durata massima della settimana lavorativa di 45 ore (art. 9 cpv. 1 LL).

C. Rimedi giuridici:

La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione nel Foglio federale con un ricorso di diritto amministrativo davanti al tribunale amministrativo federale, Kreuzackerstrasse 12, Casella postale, 9023 San Gallo.

Segreteria di Stato dell'economia



Corina Müller Könz

Responsabile Settore Protezione dei lavoratori

Copia: Autorità cantonali preposte all'esecuzione della legge sul lavoro